



Comune di Prato

BANDO

RISERVATO ALLE GIOVANI FAMIGLIE

Indetto ai sensi della L.R.T. n. 96 del 20/12/1996,
nonché della Del.C.R.T. n.391 del 21/12/1999

Il Dirigente

RENDE NOTO

CHE DA OGGI, SECONDO LE SCADENZE SOTTOMENZIONATE, È INDETTO UN BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VOLTA ALL'ASSEGNAZIONE DI 50 ALLOGGI RISERVATI ALLE GIOVANI FAMIGLIE

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma della tabella A della L.R.T. 96/1996, possono partecipare al presente Bando esclusivamente i soggetti titolari di tutti i seguenti requisiti:

- a) **aver contratto matrimonio da non più di due anni**; alla data di pubblicazione del bando, **ovvero, dichiarare di voler contrarre matrimonio entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione del Bando** e comunque entro la data di assegnazione dell'alloggio, pena la revoca dell'assegnazione qualora ciò non avvenga;
- b) non aver superato, **entrambi i componenti** della coppia, il **trentacinquesimo anno** di età alla data di pubblicazione del presente Bando;
- c) **del nucleo familiare richiedente possono far parte solo i coniugi od i nubendi e gli eventuali figli** a carico;
- d) essere titolare di cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri extracomunitari titolari di carta di soggiorno (da allegare in copia alla domanda) e gli stranieri muniti di permesso di soggiorno almeno biennale (da allegare in copia alla domanda) e che esercitino, alla data di pubblicazione del bando una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (da dimostrare con idonea documentazione), hanno diritto di accedere, in condizioni di parità, con i cittadini italiani,
- e) avere la residenza anagrafica o prestare regolare attività lavorativa in uno dei Comuni nella Provincia di Prato (da dimostrare con idonea documentazione) o coloro che ivi presteranno servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno in corso (da dimostrare con idonea documentazione. Ha facoltà di partecipare al presente Bando il lavoratore emigrato all'estero che intenda rientrare in Italia per stabilirvi la propria residenza;
- f) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nella Provincia di Prato e/o nei comuni limitrofi; è adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile (intesa quale superficie di

pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre) sia:

- non inferiore a 30 mq. per una persona,
- non inferiore a 45 mq. per due persone,
- non inferiore a 55 mq. per tre persone,
- non inferiore a 65 mq. per 4 persone,
- non inferiore a 75 mq. per 5 persone,
- non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;
-

- g) non essere titolare di diritti di cui al punto precedente su uno o più alloggi, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato del Comune di residenza o, se diverso, del Comune per il quale si concorre (le modalità di calcolo del valore catastale sono specificate nella tabella A, lettera d), della L.R.T. 96/1996 Nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi, ai fini della valutazione di cui sopra, è convenzionalmente ridotto della metà;
- h) non aver ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici (in qualunque forma concessi dallo Stato o dagli enti pubblici) con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito, senza dar luogo a risarcimento del danno;
- i) di aver fruito nell'anno 2010 di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite massimo richiesto per gli interventi di edilizia agevolata in vigore al momento della pubblicazione del Bando (Euro 38.734,27). Il reddito è da computarsi con le modalità di cui alla tabella A, lettera f), della L.R.T. 96/1996. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di concorso, il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo familiare;
- j) non aver presentato domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in nessun altro Comune italiano, a meno che la graduatoria relativa a tale bando abbia cessato di avere vigore o si tratti della graduatoria vigente nella Provincia di Prato;
- k) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio realizzato con contributi pubblici (in qualunque forma concessi dallo Stato o dagli enti pubblici) precedentemente assegnato in locazione semplice; la cessione deve essere accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;
- l) non occupare un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni prescritte dalle disposizioni in vigore.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e dagli altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del Bando, nonché al momento dell'assegnazione. I requisiti suddetti debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L.R.T. 96/1996 per il requisito reddituale, nonché i requisiti indicati alle lettere a), b), e c) del presente articolo.

ART. 2 - AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente deve ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'articolo precedente e delle condizioni che danno luogo all'attribuzione del punteggio, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. **La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.**

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER PARTECIPARE AL BANDO

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio da cui risulti:

- a) di aver contratto matrimonio da non più di 2 anni,
- a-2 di avere intenzione di contrarre matrimoni entro un anno dalla data di pubblicazione Bando) dichiarando in forma scritta e firmata da entrambi i componenti della coppia di voler contrarre matrimonio entro un anno dalla data di pubblicazione del Bando e comunque entro la data di assegnazione dell'alloggio, pena la revoca dell'assegnazione se ciò non avviene;
- b) la residenza e lo stato di famiglia di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente alla data di pubblicazione del Bando (non deve essere allegato il certificato anagrafico); si ricorda che può partecipare al bando solo la coppia sposata od i nubendi e gli eventuali figli a carico
- c) la cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea; **oppure** documentazione attestante cittadinanza di altro Stato e titolarità di carta di soggiorno (da allegare in copia); **oppure** cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno, almeno biennale (da allegare in copia) e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (da dimostrare con idonea documentazione);
- d) la composizione del nucleo familiare con l'indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente del nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Bando;
- e) per chi non risiede in uno dei Comuni della Provincia di Prato è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente svolge regolare attività lavorativa nell'ambito territoriale cui si riferisce il Bando (Provincia di Prato);
- f) reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, riferito all'anno 2010, risultante dall'ultima dichiarazione fiscale (CUD 2011, Modello 730 - 2011, Modello Unico 2011, ecc.) da attestare con dichiarazione sostitutiva;
- g) eventuale certificato (non autocertificabile) dell'autorità competente da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:
 - di soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo, cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi;
 - di figlio/i disabile/i a carico.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1) Dichiarazione sostitutiva da cui risulti la composizione del nucleo familiare del richiedente alla data di pubblicazione del Bando. Tale dichiarazione deve attestare che sia il richiedente sia i componenti del suo nucleo familiare sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso;

1bis) le coppie che non si sono ancora sposate dovranno indicare nella domanda i propri dati anagrafici e reddituali e dichiarare che intendono sposarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del Bando, la dichiarazione deve essere firmata da entrambi i nubendi ed allegata alla domanda;

2) dichiarazione sostitutiva attestante il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, da cui risulti un reddito pro capite (determinato con le modalità di cui alla lettera f) della tabella A della L.R.T. 96/1996):

- non superiore all'importo di una pensione sociale per persona;
- non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S. per persona;

3) certificato d'invalidità rilasciato dall'autorità competente (Commissione medica Provinciale della A.S.L.), attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età non inferiore al 18° anno di età alla data di pubblicazione del Bando;

4) certificato dell'autorità competente (Commissione medica Provinciale della A.S.L.) attestante l'invalidità, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n. 118 del 30/03/1971, di componenti del nucleo familiare che, alla data di pubblicazione del Bando, non abbiano compiuto il 18° anno di età;

5) dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;

6) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abbia la residenza anagrafica in un alloggio per cui ha pagato un canone di locazione, , riferito all'anno di produzione del reddito (2010), che abbia inciso per oltre il 30% sul reddito 2010 familiare, determinato ai sensi della lettera f), tabella A della L.R.T. 96/1996. Il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui il contratto sia intestato almeno ad un membro della coppia il contratto

7) dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente, da allegare alla domanda solo nel caso in cui il richiedente lavori nella Provincia di Prato, ma non vi risieda anagraficamente, e solo se la distanza tra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto;

8) attestato della competente autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio, in cui i componenti della coppia risiedono anagraficamente alla data di pubblicazione del Bando, impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della tabella A della L.R.T. 96/96, si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso o di ricovero ed ogni altra unità immobiliare o riparo aventi caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

8 bis) attestato della competente autorità (A.S.L.) comprovante che, nell'alloggio in cui entrambi i componenti della coppia risiedono anagraficamente alla data di pubblicazione del Bando, esistono barriere architettoniche, tali da determinare grave disagio abitativo, e contestuale certificato della A.S.L. competente attestante la qualità di handicappato grave non deambulante, relativa a soggetto facente parte del nucleo familiare;

8 ter) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'abitazione in un alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza di un Comune della Provincia di Prato;

9) dichiarazione sostitutiva attestante la convivenza anagrafica (di entrambi i componenti della coppia) da almeno un anno alla data di pubblicazione del Bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis), 8 ter) e 9) del presente articolo dovrà sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del Bando, salvo quanto previsto dalla tabella B della L.R. 96/96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo dei precedenti punti 8), 8 bis) e 8 ter), quando tale disagio sia dovuto ad abbandono dell'alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o a provvedimento esecutivo di sfratto.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono tra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicati dai punti 8), 8 bis), 8 ter), del presente articolo.

10) sovraffollamento (sotto il profilo igienico-sanitario) riferito all'alloggio in cui entrambi i componenti risiedono anagraficamente, certificato dalla A.S.L. in base al rapporto tra i componenti anagrafici del nucleo familiare ed i vani utili. Agli effetti della L.R. 96/96, per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina (quando la stessa risulti inferiore a mq. 14) ed i servizi (così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975)

I punti relativi al disagio abitativo saranno attribuiti solo se riferiti all'alloggio in cui la famiglia richiedente risiede anagraficamente alla data di pubblicazione del Bando.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono tra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9 (coabitazione) e 10 (sovraffollamento) del presente articolo.

11) dichiarazioni sostitutive attestanti la presenza di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo il caso di concorrenti che risultino, da sentenza, occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore;
- provvedimento esecutivo di sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad 1/3 del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero, con esclusione di quelle inerenti le occupazioni senza titolo;
- provvedimento esecutivo attestante il trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.

12) dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 del c.p.c. (significazione dell'ufficiale giudiziario).

La condizione del richiedente che debba rilasciare l'immobile in base ai provvedimenti di cui ai punti 11 e 12 non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in un alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8;

i I punteggio di cui ai punti 11 e 12 è attribuibile solo se riferito all'alloggio in cui entrambi i componenti della coppia risiedono anagraficamente

13) certificato della A.S.L. competente attestante l'anti igienicità assoluta dell'alloggio in cui il nucleo richiedente risiede anagraficamente alla data di pubblicazione del Bando (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari, o di allacciamenti a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terra o seminterrato con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile, se non con straordinari interventi manutentivi);

14) certificato della A.S.L. competente attestante l'anti igienicità relativa dell'alloggio in cui la famiglia risiede anagraficamente (ritenendosi tale quello provvisto solamente di w.c. e lavabo).

La condizione di cui al punto 13 non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14.

ART. 4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA. RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune di Prato procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 96/96.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera f) della Tabella A della L.R. 96/96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua gli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune, entro i 90 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria in ordine alfabetico e con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio dei Comuni della Provincia di Prato per 30 giorni consecutivi.

Al fine di garantire la massima pubblicità della graduatoria provvisoria, il Comune di Prato provvederà all'affissione della stessa all'Albo Pretorio, nonché sul sito Internet del Comune (www.comune.prato.it). Inoltre, dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, si darà notizia attraverso i quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata A/R.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio o, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96, con sede in via Roma 101, 59100 Prato.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96, unitamente alle opposizioni presentate ed alle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96, decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del Bando e dichiarate nella domanda. È valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto, intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio elettronico tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

C) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità.

I punteggi sono attribuiti in base alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del proprio nucleo familiare. I punteggi ed i criteri di priorità sono stabiliti dalla Legge Regionale 20 Dicembre 1996 n.96, in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

LE CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTI SONO LE SEGUENTI:

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

a-1. **Reddito pro-capite** del nucleo familiare (determinato secondo le modalità di cui alla lettera f) della Tabella A della L.R. 96/96):

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona: **punti 2**
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S. per persona: **punti 1**

a-2. Presenza nel nucleo familiare di figli minori a carico: **punti 1**

a-4. Presenza nel nucleo familiare di **soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età** alla data di pubblicazione del Bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che

comportino **una diminuzione permanente della capacità lavorativa**, come risulta da certificato dell'autorità competente:

- superiore a 2/3: **punti 1**

- pari al 100%: **punti 2**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto si attribuiscono comunque punti 2.

a-4 bis. Presenza nel nucleo familiare di **soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età** alla data di pubblicazione del Bando **e siano riconosciuti invalidi** ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n. 118 del 30/03/1971 **punti 2**

a-5. **Cittadini italiani che rientrino in Italia per stabilirvi la propria residenza: punti 1**

a-6. **Canone di locazione**, riferito all'anno 2010, che abbia inciso per oltre il 30% sul reddito prodotto nel 2010 il punto è attribuibile solo nel caso in cui il contratto sia intestato ad un membro della coppia richiedente e sia riferito all'alloggio in cui la coppia risiede anagraficamente: **punti 1**

a-7. Richiedente in condizione di **pendolarità: punti 1**; il punteggio è attribuibile esclusivamente nel caso in cui la distanza tra il luogo di lavoro (Provincia di Prato) e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto. Il punteggio è attribuibile solo al richiedente che non risieda nella Provincia di Prato, ma che ivi svolga la propria attività lavorativa esclusiva o prevalente.

b) CONDIZIONI OGGETTIVE

b-1. Situazione di **grave disagio abitativo (il punteggio è attribuibile solo a condizione che si tratti di alloggio in cui entrambi i componenti della coppia risiedono anagraficamente)** accertata da parte dell'autorità competente (ASL), esistente da almeno un anno alla data del Bando, dovuta a:

b-1.1. **Residenza anagrafica di entrambi i componenti della coppia in locale impropriamente adibito ad abitazione attestata dall'autorità competente ASL:**

(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione); **punti 5**

b-1.2. **Residenza anagrafica di entrambi i componenti della coppia in alloggio avente barriere architettoniche**, tali da determinare grave disagio abitativo, qualora nel nucleo familiare vi sia un componente handicappato grave non deambulante: **punti 1**;

b-1.3. Residenza anagrafica in un **alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune**, da comprovare con idonea documentazione: **punti 3**;

Le condizioni di cui ai punti b-1, b-1.1, b-1.2 e b-1.3 devono essere certificate dalla ASL e non sono tra loro cumulabili;

b-1.4. **Convivenza anagrafica in uno stesso alloggio**, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità; tale condizione deve sussistere da almeno un anno al momento della pubblicazione del Bando: **punti 2**;

La condizione temporale non è richiesta quando le condizioni abitative di cui ai precedenti punti b-1.1 b-1.2, b-1.3 derivino da abbandono di alloggio in seguito a calamità o

imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

b-2. Situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del Bando e certificata dalla A.S.L. dovuta a residenza anagrafica di entrambi i componenti la coppia in **alloggio sovraffollato**, sotto il profilo igienico sanitario, in rapporto ai vani utili (da attestare con apposita certificazione ASL):

- due persone a vano utile: **punti 1**
- oltre due persone a vano utile: **punti 2**
- oltre tre persone a vano utile: **punti 3**

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, escluso la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, ed i servizi, così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.

Le condizioni di cui ai precedenti punti b-1.4 e b-2 non sono tra loro cumulabili.

b-3. **Richiedenti che abitino in alloggi che debbano essere rilasciati** in seguito a **(punti 4)**:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata con specifica indicazione che lo stesso non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio in conseguenza del decesso del conduttore, purché tale condizione sia rilevabile da sentenza.
- provvedimento esecutivo di sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad 1/3 del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge;
- ordinanza di sgombero;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- provvedimento di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.

Il punteggio è attribuibile solo se riferito all'alloggio in cui entrambi i componenti della coppia risiedono anagraficamente.

b-4. **Preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c. o notifica da parte della competente autorità** della data di esecuzione di ordinanza, di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio: **punti 1**;

I punti di cui ai presenti punti b-3 e b-4 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino anagraficamente conviventi in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato notificato preavviso di sfratto, a condizione che la data di inizio della convivenza risulti precedente a quella di inizio della procedura di sfratto.

Le condizioni di punteggio b-3 e b-4 non sono cumulabili con la condizione b-1.1;

b-4.1. **Anti igienicità assoluta** dell'alloggio certificata da parte dell'organo competente della A.S.L.: **punti 2**; il punteggio è attribuibile solo se riferito all'alloggio in cui entrambi i membri della coppia risiedono anagraficamente;

b-4.2. **Anti igienicità relativa** dell'alloggio certificata da parte dell'organo competente della A.S.L.: **punti 1**; alle stesse condizioni di cui al punto precedente;

La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1 non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.

ART. 5 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva è valida esclusivamente per l'assegnazione dei 50 alloggi ubicati in Prato, Via Ugo Cantini, località Tavola.

ART. 6 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal titolo III della L.R. 96/96 e successive modifiche.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva, a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 96/96 e successive modificazioni.

ART. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate entro **60 giorni dalla data di pubblicazione** del Bando; per i lavoratori emigrati all'estero il termine è prorogato di 60 giorni, per i residenti nell'area europea, e di 90 giorni per i residenti nei paesi extra europei.

ART. 9 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente su moduli appositamente predisposti dal Comune di Prato.

I moduli di domanda potranno essere ritirati presso:

- **l'Ufficio Casa del Comune di Prato**, sito in Via Roma 101, **nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 17;**
- **presso l'U.R.P. Corso Mazzoni 1, Prato**, nei seguenti giorni: Lunedì e Giovedì 9 – 13,30, 15-17,30; Martedì, Mercoledì, Venerdì 9 -13,30;
- **per gli iscritti**, presso le sede dei **sindacati degli inquilini** e degli assegnatari (SUNIA, SICET e UNIAT).
- **Per i non residenti nel comune di Prato presso l'Ufficio Casa dei rispettivi comuni di Residenza**

Le domande relative al presente Bando di concorso, debitamente sottoscritte e con allegata copia di un valido documento di identità del richiedente e del coniuge, o del nubendo, dovranno essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e dovranno indicare l'indirizzo esatto al quale trasmettere le comunicazioni relative al concorso.

Si ricorda che non verranno ammesse le domande prive di firma e di copia di valido documento d'identità di entrambi i componenti della coppia

Le domande, con apposta sul fronte una marca da bollo (da € 14,62), dovranno essere presentate a mano o spedite tramite raccomandata A/R esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Prato, Piazza del Pesce 9, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente Bando, ovvero entro il 17/04/2012.

Nel caso di spedizione a mezzo di raccomandata A.R., farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

ART. 10 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni ed alla D.C.R.T. n.391/1999

Prato, 17/02/2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Rapporti con SDS, Sociale e Salute
Dott.ssa Rosanna Lotti